Rapporto

numero	data	Dipartimento
4756 R	18 settembre 1998	TERRITORIO

Concerne

della Commissione della legislazione
sull'iniziativa parlamentare 1° dicembre 1997 presentata nella forma elaborata dagli on. Moreno Colombo e Paolo Beltraminelli per la modifica dell'art. 49 cpv. 2 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991
(vedi messaggio 3 giugno 1998)

I. L'INIZIATIVA PARLAMENTARE

L'attuale art. 49 cpv. 2 della legge edilizia (in seguito LE) statuisce che "prima dell'occupazione del nuovo edificio e della concessione dell'eventuale permesso di abitabilità, deve essere chiesta la verifica sul posto per confrontare la costruzione con il progetto approvato; il controllo si estende alle superfici, altezze, aspetto, materiali, colori, posteggi, ecc.".
L'art. 30 cpv. 1 LE statuisce a sua volta che "nella costruzione di edifici e impianti pubblici o privati accessibili al pubblico, come pure negli ampliamenti o trasformazioni di una certa importanza, dev'essere tenuto conto dei bisogni degli invalidi motulesi, in quanto non insorgano costi sproporzionati o altri notevoli inconvenienti."

Partendo dalla considerazione che nel nostro Cantone e nel contesto della costruzione, dell'ampliamento o della trasformazione di edifici pubblici od accessibili al pubblico i diritti delle persone invalide motulese sono alle volte disattesi, gli iniziativisti propongono di introdurre l'obbligatorietà della verifica dell'attuazione delle misure a favore degli invalidi motulesi, nell'ambito del collaudo e del permesso di abitabilità.

II. IL MESSAGGIO GOVERNATIVO NO. 4756 DEL 3 GIUGNO 1998

Il Consiglio di Stato esplicita in primo luogo i contenuti dei menzionati art. 30 e 49 LE, differenziando il controllo, tra collaudo (verifica da parte del Municipio, della conformità della costruzione realizzata, per rapporto alle prescrizioni di legge ed alla licenza edilizia) e permesso di abitabilità (verifica, da parte del medico delegato, del rispetto delle prescrizioni di natura igienica negli edifici d'abitazione od uso collettivo).

A mente del Consiglio di Stato la base legale attuale sarebbe già di per se stessa sufficiente per garantire le verifiche necessarie, da parte del Municipio, al momento del collaudo degli edifici o degli impianti.
Cionondimeno esso concorda con gli iniziativisti "sull'esigenza chiara e determinata di esplicitare tali obblighi tramite l'inserimento letterale nell'art. 49 cpv. 2 LE dell'obbligo di verifica al momento del collaudo dell'esistenza dell'infrastruttura rese legalmente necessarie dalle normative applicabili", aggiungendo che "tale chiarimento legislativo contribuirà

1.0064

sicuramente ad una sensibilizzazione degli addetti ai lavori al problema, nonché creerà effettivamente una chiara ed indiscutibile base legale, sulla quale i Municipi potranno fondare le loro competenze di controllo".

III. LE CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI DELLA COMMISSIONE

La Commissione della legislazione ha preso in esame l'iniziativa di specie ed il relativo messaggio governativo nella sua seduta dell'11 settembre scorso, alla presenza dell'on. Moreno Colombo.
L'iniziativista ha avuto modo di ribadire l'importanza del problema e la poca attenzione che generalmente vi è riservata tanto nel contesto dell'esame delle domande di costruzione e del rilascio dei relativi permessi, quanto in relazione al collaudo post opera ed in particolare alla verifica dell'attuazione concreta delle misure predisposte a favore degli invalidi motulesi.

Condividendo le preoccupazioni degli iniziativisti, la Commissione della legislazione ritiene innanzitutto doveroso richiamare la necessità di un rispetto rigoroso della normativa di cui all'art. 30 LE e dei diritti che ne derivano alle persone invalide motulese.
Laddove, poi, nella costruzione di edifici ed impianti pubblici o privati accessibili al pubblico siano state previste e predisposte misure specifiche a favore degli invalidi motulesi, è altrettanto indispensabile che dette misure vengano rigorosamente rispettate.

Anche la Commissione della legislazione è del parere che l'art. 49 cpv. 2 LE, già nella sua attuale formulazione, imponga al Municipio e nell'ambito del collaudo delle nuove costruzioni, l'obbligo di verifica dell'avvenuta esecuzione delle misure predisposte a favore degli invalidi motulesi.
Condividendo le preoccupazioni degli iniziativisti e del Consiglio di Stato ed alfine di evidenziare l'importanza dei diritti in concreto garantiti e dell'inderogabilità della loro tutela, essa aderisce alla proposta di completare la normativa di specie esplicitando l'obbligo di estendere il controllo anche all'esecuzione delle misure predisposte ex art. 30 LE a favore degli invalidi motulesi.
Questo, con una piccola modifica redazionale condivisa dagli iniziativisti.

Concludendo la Commissione della legislazione **propone l'accettazione dell'iniziativa parlamentare degli on. Moreno Colombo e Paolo Beltraminelli per la modifica dell'art. 49 cpv. 2 delle LE,** con la formulazione che segue:

Art. 49 cpv. 2 LE

"Prima dell'occupazione del nuovo edificio e della concessione dell'eventuale permesso di abitabilità, deve essere chiesta la verifica sul posto per confrontare la costruzione con il progetto approvato; il controllo si estende alle superfici, altezze, aspetto, materiali, colori, posteggi, ecc., **e per gli edifici previsti dall'art. 30 alle istallazioni a favore degli invalidi motulesi".**

✧ ✧ ✧ ✧ ✧

La Commissione della legislazione, prendendo lo spunto dal presente atto parlamentare, esprime auspici affinché si possa progressivamente attivare, presso i promotori e i progettisti, una migliore sensibilità e attenzione verso i meno fortunati.

Per la Commissione della legislazione:

Oviedo Marzorini, relatore
Bergonzoli E. - Bergonzoli S. - Bernasconi - Bobbià -
Ermotti-Lepori - Fiori - Genazzi - Ghisletta - Hofmann -
Lepori Colombo - Pantani

Disegno di

Legge edilizia del 13 marzo 1991; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino,

- vista l'iniziativa parlamentare 1° dicembre 1997 presentata nella forma elaborata dagli on. Moreno Colombo e Paolo Beltraminelli per la modifica dell'art. 49 cpv. 2 della legge edilizia,
- visto il messaggio 3 giugno 1998 no. 4756 del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto 18 settembre 1998 no. 4756R della Commissione della legislazione;

d e c r e t a :

I.

La legge edilizia del 13 marzo 1991 è modificata come segue:

Art. 49 cpv. 2

[2]Prima dell'occupazione del nuovo edificio e della concessione dell'eventuale permesso di abitabilità, deve essere chiesta la verifica sul posto per confrontare la costruzione con il progetto approvato; il controllo si estende alle superfici, altezze, aspetto, materiali, colori, posteggi, ecc., e per gli edifici previsti dall'art. 30 alle istallazioni a favore degli invalidi motulesi.

II.

[1]Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

[2]Il Consiglio di Stato fissa la data di entrata in vigore.